REGOLAMENTO (CEE) N. 798/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 (4);

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1991/1992 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1633/91 del Consiglio (3); che il regolamento (CEE) n. 786/92 del Consiglio (6) ha prolungato fino al 31 maggio 1992 la campagna di commercializzazione 1991/1992 per il settore del latte;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1502/90 (8);

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa:
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 (10), per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

^(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (*) Vedi pagina 83 della presente Gazzetta ufficiale. (*) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (*) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3. (*) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 25. (*) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

^(°) GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 5. (°) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 (2), ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20. (1) GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20. (2) GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15. considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92 (4), (CEE) n. 519/92 (5) e (CEE) n. 520/92 (6), del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (7) reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 (°), ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare :

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/48/CEE del Consiglio, de 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (10) alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20. GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3. GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6. GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9. GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34. GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7. GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (2),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattierocaseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (²) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (3)	Importo del prelievo
0401 10 10		17,44
0401 10 90		16,23
0401 20 11		23,94
0401 20 19		22,73
0401 20 91		29,16
0401 20 99		27,95
0401 30 11		74,40
0401 30 19		73,19
0401 30 31		142,75
0401 30 39		141,54
0401 30 91		239,15
0401 30 99		237,94
0402 10 11	(1)	123,22
0402 10 19	(*) (*)	115,97
0402 10 91	(¹) (*)	1,1597/kg + 29,69
0402 10 99	(¹) (*)	1,1597/kg + 22,44
0402 21 11	(*)	169,12
0402 21 17	(*)	161,87
0402 21 19	(*) (*)	161,87
0402 21 91	(*)	207,59
0402 21 99	(*) (*)	200,34
0402 29 11	(¹) (³) (⁴)	1,6187/kg + 29,69
0402 29 15	(¹) (*)	1,6187/kg + 29,69
0402 29 19	(¹) (*)	1,6187/kg + 22,44
0402 29 91	(1) (4)	2,0034/kg + 29,69
0402 29 99	(¹) (⁴)	2,0034/kg + 22,44
0402 91 11	(¹)	30,28
0402 91 19	(*)	30,28
0402 91 31	(*)	37,85
0402 91 39	(*)	37,85
0402 91 51	(*)	142,75
0402 91 59	(*)	141,54
0402 91 91	(*)	239,15
0402 91 99	(*)	237,94
0402 99 11	(*)	49,85
0402 99 19	(*)	49,85
0402 99 31	(1) (4)	1,3912/kg + 26,07
0402 99 39	(¹) (⁴)	1,3912/kg + 24,86
0402 99 91	(1) (4)	2,3552/kg + 26,07
0402 99 99	(¹) (*)	2,3552/kg + 24,86
0403 10 02		123,22
0403 10 04		169,12

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (5)	Importo del prelievo
0403 10 06		207,59
0403 10 12	(')	1,1597/kg + 29,69
0403 10 12	(')	1,6187/kg + 29,69
0403 10 16	(')	2,0034/kg + 29,69
0403 10 22	()	26,35
0403 10 22		31,57
1		76,81
0403 10 26	(1)	
0403 10 32	(¹)	0,2031/kg + 28,48
0403 10 34	(¹)	0,2553/kg + 28,48
0403 10 36	(1)	0,7077/kg + 28,48
0403 90 11		123,22
0403 90 13		169,12
0403 90 19		207,59
0403 90 31	(')	1,1597/kg + 29,69
0403 90 33	(')	1,6187/kg + 29,69
0403 90 39	(')	2,0034/kg + 29,69
0403 90 51		26,35
0403 90 53		31,57
0403 90 59		76,81
0403 90 61	(')	0,2031/kg + 28,48
0403 90 63	(')	0,2553/kg + 28,48
0403 90 69	(')	0.7077/kg + 28.48
İ	()	_
0404 10 11 * 11		22,44
0404 10 11 * 14		169,12
0404 10 11 * 17		207,59
0404 10 11 * 21		123,22
0404 10 11 * 24		169,12
0404 10 11 * 27		207,59
0404 10 19 * 11	(')	0,2244/kg + 22,44
0404 10 19 * 14	(¹)	1,6187/kg + 29,69
0404 10 19 17	(')	2,0034/kg + 29,69
0404 10 19 * 21	<u>(')</u>	1,1597/kg + 29,69
0404 10 19 * 24	(')	1,6187/kg + 29,69
0404 10 19 * 27	(')	2,0034/kg + 29,69
0404 10 91 * 11	(*) (*)	0,2244/kg
0404 10 91 * 14		1,6187/kg + 6,04
0404 10 91 17	(²) (²)	2,0034/kg + 6,04
0404 10 91 * 21		1,1597/kg + 6,04
0404 10 91 * 24	(²)	-
0404 10 91 * 27	(²)	1,6187/kg + 6,04
0404 10 99 * 11	(²) (²)	2,0034/kg + 6,04
1	(2)	0,2244/kg + 22,44
0404 10 99 * 14	(²)	1,6187/kg + 28,48
0404 10 99 * 17	(²)	2,0034/kg + 28,48
0404-10 99 * 21	(2)	1,1597/kg + 28,48
0404 10 99 * 24	(2)	1,6187/kg + 28,48
0404 10 99 * 27	(²)	2,0034/kg + 28,48
0404 90 11		123,22
0404 90 13	,	169,12
0404 90 19		207,59
0404 90 31		123,22
0404 90 33		169,12
0404 90 39		207,59
0404 90 51	(')	1,1597/kg + 29,69
0404 90 53	(1) (3)	1,6187/kg + 29,69
0404 90 59	(1)	2,0034/kg + 29,69
0404 90 91	(')	1,1597/kg + 29,69
0404 90 93	(¹) (³)	1,6187/kg + 29,69
0404 90 99	(')	2,0034/kg + 29,69

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazion				
Codice NC	Note (¹)	Importo del prelievo		
0405 00 10	(6)	246,51		
0405 00 90		300,74		
0406 10 20	(*) (*)	244,02		
0406 10 80	(*) (*)	296,37		
0406 20 10	(3) (4) (6)	389,94		
0406 20 90	(1) (1)	389,94		
0406 30 10	(3) (4) (9)	191,04		
0406 30 31	(3) (4) (9)	184,14		
0406 30 39	(3) (4) (9)	191,04		
0406 30 90	(3) (4) (9)	287,76		
0406 40 00	(3) (4) (9)	148,14		
0406 90 11	(3) (4) (6)	219,45		
0406 90 13	(3) (4) (6)	174,22		
0406 90 15	(3) (4) (6)	174,22		
0406 90 17	(3) (4) (6)	174,22		
0406 90 19	(3) (4) (6)	389,94		
0406 90 21	(3) (4) (6)	219,45		
0406 90 23 0406 90 25	(3) (4) (6) (3) (4) (6)	199,65 199,65		
0406 90 27	(²) (*) (°) (²) (*) (°)	199,65		
0406 90 29	(3) (4) (9)	199,65		
0406 90 31	(3) (4) (9)	199,65		
0406 90 33	(1) (1)	199,65		
0406 90 35	(3) (4) (6)	199,65		
0406 90 37	(3) (4) (9)	199,65		
0406 90 39	(3) (4) (9)	199,65		
0406 90 50	(3) (4) (6)	199,65		
0406 90 61	(*) (*)	389,94		
0406 90 63	(*) (*)	389,94		
0406 90 69	(*) (*)	389,94		
0406 90 73	(*) (*)	199,65		
0406 90 75	(1) (1)	199,65		
0406 90 77	(1)	199,65		
0406 90 79	(1) (1)	199,65		
0406 90 81	(1) (1)	199,65		
· 0406 90 85 0406 90 89	(*) (*) (3) (4) (6)	199,65		
0406 90 93	(³) (*) (°) (*) (°)	199,65 244,02		
0406 90 99	(*) (*)	296,37		
1702 10 10 1702 10 90		24,98		
·		24,98		
2106 90 51		24,98		
2309 10 15		89,40		
2309 10 19 2309 10 39		116,07		
2309 10 59		108,87 90,09		
2309 10 70		116,07		
2309 90 35		89,40		
2309 90 39		116,07		
2309 90 49		108,87		
2309 90 59		90,09		
2309 90 70	·	116,07		

- (') Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:
 - a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:
 - a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
- (9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali presentato un certificado EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 584/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.